



9112/14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIO FINOCCHIARO - Presidente -
- Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Consigliere -
- Dott. ANNAMARIA AMBROSIO - Consigliere -
- Dott. RAFFAELE FRASCA - Consigliere -
- Dott. FRANCO DE STEFANO - Rel. Consigliere -

Oggetto

*RESPONSABILITÀ CIVILE – risarcim. danni da circ. stradale – litisconsorzio necessario del proprietario

Ud. 27/03/2014 - CC

R.G.N. 9683/2012

Rep. C.I. Cron. 9112

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 9683-2012 proposto da:

TB X ,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 7 (Studio avv. MARCO CLAUDIO RAMAZZOTTI), presso gli avvocati FRANCO MORBIDUCCI e PAOLA MORBIDUCCI, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

C ASSICURAZIONI SPA (già LN SpA) in
persona del procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato ELIO VITALE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO TENTINDO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 12/2012 della CORTE D'APPELLO di ANCONA del 27.10.2011, depositata il 14/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Morbiducci che si riporta agli scritti.

Svolgimento del processo

I. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ. e datata 25.1.13, regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza della corte di appello di Ancona n. 12 del 14.1.12:

«1. – TB _____ ricorre, affidandosi a quattro motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata, in riforma della sentenza di primo grado, ridotta la condanna della C _____ ass.ni e di OS _____ in suo favore al risarcimento dei danni da lui patiti per un sinistro stradale del 6.3.99, sull'appello proposto e coltivato dalla C _____ nei confronti del solo odierno ricorrente. L'intimata resiste con controricorso.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-*bis* cod. proc. civ., essendo soggetto alla disciplina dell'art. 360-*bis* cod. proc. civ. – per essere ivi accolto.

3. – Il ricorrente si duole: col primo motivo, di nullità della sentenza, per mancata partecipazione al grado di appello del proprietario del veicolo assicurato, litisconsorte necessario quindi pretermesso; col secondo motivo, dell'erroneità dell'esclusione del risarcimento del danno da incapacità lavorativa specifica; col terzo motivo, della riduzione del risarcimento del danno da spese mediche future; col quarto motivo, di carenza di motivazione sulla limitazione al 25% del danno biologico della liquidazione di quello non patrimoniale.

4. – La controricorrente argomenta per la piena legittimità della partecipazione al giudizio di appello del solo assicuratore, ove – come nella specie – si verta ormai solo in tema di *quantum debeatur*, e, sulla liquidazione delle voci di danno, contesta partitamente le singole doglianze avversarie.

5. – Deve rilevarsi la fondatezza del primo motivo, con conseguente assorbimento degli altri: nonostante l'indicazione, nell'impugnata sentenza (v. pag. 6, righe quarta e quinta), della rituale citazione del S anche in appello, le parti concordano sul fatto che egli non sia mai stato citato per il relativo grado di giudizio, sicché egli, benché destinatario di una condanna – quand'anche ridotta rispetto a quella di primo grado – in favore dell'odierno ricorrente ed in solido con la sola appellante, è stato in quel grado pretermesso. Ma, al riguardo:

5.1. in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., nel giudizio di risarcimento del danno promosso dal danneggiato con l'azione diretta contro l'assicuratore, è necessaria, ai fini dell'integrità del contraddittorio, la presenza in processo del responsabile del danno e del proprietario del veicolo danneggiante, tanto in primo grado che nei successivi eventuali gradi di giudizio, senza che, atteso il disposto letterale dell'art. 23 legge 24 dicembre 1969, n. 990, assuma rilevanza il fatto che si sia formato il giudicato interno implicito in ordine all'accertamento della responsabilità (Cass. 29 settembre 2005, n. 26041; sulla qualifica di litisconsorte necessario del proprietario, v. pure, incidentalmente e tra le ultime: Cass. 26 febbraio 2003, n. 2888; Cass. 27 luglio 2005, n. 15675; Cass. Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10311; Cass. 3 luglio 2008, n. 18242);

5.2. inoltre, il responsabile del danno, che a norma dell'art. 23 legge cit., deve essere chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore con azione

diretta, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, è unicamente il proprietario – e non quindi il conducente – del veicolo assicurato, trovando detta deroga giustificazione nell'esigenza di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore (evidentemente a parziale compensazione della sua immediata esposizione verso il danneggiato con l'azione diretta riconosciuta a quest'ultimo), consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall'azione di rivalsa *ex art. 18* della legge citata (Cass. 8 febbraio 2006, n. 2665; Cass. 14 giugno 2007, n. 13955; Cass. 9 marzo 2011, n. 5538);

5.3. la diversa giurisprudenza invocata dalla controricorrente non convince, per il sacrificio intollerabile del diritto di difesa del responsabile del danno in ordine all'interlocuzione sull'entità di questi, visto che di essi, a maggior ragione ove potesse dirsi passato in giudicato l'accertamento della sua responsabilità, egli potrebbe essere chiamato a rispondere in via di rivalsa verso l'assicuratore.

6. – Una volta rilevato che il proprietario del veicolo la cui circolazione si assume avere causato il danno è rimasto pretermesso nel giudizio di secondo grado, in applicazione del principio generale desumibile dal combinato disposto degli artt. 331 e 383 cod. proc. civ. (per casi analoghi di pretermissione in appello, v. ad es. Cass. 5 luglio 1995, n. 7416), della sentenza di secondo grado deve proporsi la cassazione, restando precluso l'esame degli altri motivi di doglianza, tutti attinenti al merito, con rinvio alla medesima corte territoriale, affinché riesamini il gravame della **C** nel contraddittorio anche del **S** e provveda pure sulle spese del presente giudizio di legittimità».

Motivi della decisione

II. Non sono state presentate conclusioni scritte, ma entrambe le parti hanno depositato memoria ed il difensore del ricorrente è inoltre comparso in camera di consiglio per essere ascoltato.

III. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, non comportandone il superamento gli argomenti sviluppati nella memoria depositata dalla controricorrente.

Invero, in forza proprio dei principi ribaditi nella giurisprudenza richiamata in relazione e nonostante la controricorrente li ritenga inapplicabili alla fattispecie, è sempre interesse del litisconsorte necessario danneggiante prendere parte ai gradi successivi del processo in cui egli sia stato già ritenuto responsabile del fatto dannoso e perfino ove egli non possa subire un peggioramento della sua situazione all'esito del primo grado, in dipendenza degli sviluppi del grado di impugnazione.

È già di per sé in astratto scorretto configurare, come pretende la controricorrente, il carattere necessario o meno del contraddittorio *secundum eventum litis*: quello dipendendo invece dal concreto ambito della domanda come originariamente proposta nei suoi confronti, fino a quando sulla medesima, nel suo complesso considerata, non si formi un giudicato.

Del resto, è impossibile, senza un'espressa lesione degli artt. 3 e 24 Cost., precludere (a differenza che nel giudizio di legittimità, ove si riconosce un opposto principio fin da Cass. Sez. Un., ord. 22 marzo 2010, n. 6826, confermata da copiosa giurisprudenza successiva: e tanto, perché il principio è affermato solo in caso di inammissibilità o di rigetto e perché un tale giudizio è connotato da peculiari finalità e struttura, di revisione critica, tuttavia mai di merito, di una precedente



decisione) a chicchessia il diritto ad un grado di processo di merito ed alle ampie difese ivi suscettibili di dispiegamento, normalmente spettantegli, solo per una previsione di inutilità della sua partecipazione, fondata su elementi aleatori e su di una prognosi soggettiva, in quanto tali tutti arbitrari ed inaffidabili.

Ma anche con riferimento alla peculiarità della fattispecie, in cui l'appello è stato proposto soltanto dall'assicuratrice della RcA in punto di *quantum debeatur* e quindi è certo preclusa ogni ulteriore indagine – ed ogni pronunzia maggiormente pregiudizievole per quegli sul punto – in ordine al c.d. *an debeatur*, è evidente l'interesse pure del danneggiante a prendere parte al processo: potendo egli in astratto influire, pure con le sue iniziative processuali non precluse, del resto anche e tuttora potenzialmente ampie in relazione alle mere difese, sulla determinazione della concreta entità del *quantum* del risarcimento dovuto alla controparte appellata, riguardo al quale egli potrebbe poi rispondere, in minor misura, nei confronti della sua stessa assicuratrice. In tanto va confermata, a convinto avviso del Collegio, la conclusione della non tollerabilità del sacrificio che l'opposta tesi della controricorrente imporrebbe al detto diritto del litisconsorte necessario danneggiante, pretermesso nel giudizio di appello intentato dalla sola assicuratrice.

IV. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-*bis* e 385 cod. proc. civ., il ricorso va accolto e la gravata sentenza cassata, con rinvio alla medesima corte territoriale, ma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M.

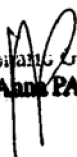
La Corte accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza e rinvia alla corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione
civile, addì 27 marzo 2014.

Il Presidente



Il Funzionario Organizzativo
Dott.ssa Anna PANTALEO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 23 APR 2014



Il Funzionario Giudiziaro
Anna PANTALEO

